

**, Camera dei Deputati, Legislatura XXV, 1ª sessione 1919-21, Atti Parlamentari, Discussioni, vol.9, Tornata del 26 febbraio 1921. Roma 1921*

Martini. Ai ministri dei lavori pubblici, e della giustizia e degli affari di culto.

Per conoscere se siano disposti con nuovi e maggiori mezzi e provocando, in quanto occorre, nuovi provvedimenti, ad affrettare la ricostruzione dei fabbricati appartenenti ai Benefici ecclesiastici della zona terremotata del Mugello e della Romagna Toscana.

Risposta. Informo l'onorevole interrogante, a nome anche del sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto che, in virtù dell'articolo 1, lettera d) del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n.1056, esteso alle zone terremotate della Romagna Toscana e del Mugello rispettivamente con decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n.2080, e con decreto Reale 8 luglio 1919, n.1384, può essere concesso il sussidio del 50 per cento nelle spese occorrenti per restaurare, ricostruire o nuovamente costruire chiese danneggiate o distrutte dal terremoto purché si tratti di chiese parrocchiali, o che, pur non essendo tali, abbiano cura di anime e siano per la loro ubicazione in rapporto alla popolazione indispensabili all'esercizio del culto. In virtù dell'articolo 34 del decreto Reale 23 settembre 1920, n.1315, il detto sussidio del 50 per cento potrà essere elevato fino al 75 per cento delle spese occorse se i lavori saranno compiuti entro il 31 dicembre 1923, il che costituisce un notevole maggiore beneficio recentemente concesso.

Il detto sussidio non può, ai termini delle vigenti disposizioni, essere concesso per restaurare, costruire o nuovamente costruire in dipendenza del terremoto:

- 1) Chiese che non abbiano i caratteri anzidetti; non siano, cioè, parrocchiali o non abbiano cura di anime né risultino essere indispensabili per la loro ubicazione all'esercizio del culto;
- 2) Case canoniche o case coloniche appartenenti ad enti parrocchiali o qualunque altro fabbricato che faccia parte del patrimonio beneficiale.

Questi edifici, invero, non hanno carattere di edifici di uso pubblico ma devono essere compresi fra i beni patrimoniali degli enti o delle persone cui appartengono. Per i lavori da eseguire ad essi gli interessati possono peraltro avvalersi, ove nulla osti, degli altri benefici di legge, e cioè del mutuo di favore o del contributo diretto dello Stato ai termini delle vigenti disposizioni presentando le relative domande al Ministero del tesoro.

Il Ministero per la giustizia e per gli affari di culto cerca, inoltre, nei limiti del possibile di favorire i lavori ai sacri edifici danneggiati mediante concessione di sussidi sui fondi dell'Economato Generale dei benefici vacanti di Firenze, e sul fondo per restauri a carico della Amministrazione per il fondo per il culto, ove trattisi di fabbricati ex-demaniali o di pertinenza di enti di Regio patronato.

Il Ministero per la giustizia non disconosce che tali concessioni sono limitatissime, ma è da tener presente che i fondi dell'Economato Generale di Firenze sono insufficienti agli stessi bisogni ordinari delle numerose chiese e case canoniche comprese nella sua giurisdizione e che il fondo amministrativo del fondo per il culto è solamente di lire 80.000.



Permission to use this file is granted subject to full acknowledgement of the source in the form available at this [LINK](#)

Quanto ai maggiori beneficî invocati dall'onorevole interrogante debbo rilevare che il sussidio per le chiese, entro i limiti e le condizioni suindicate, può raggiungere la misura del 75 per cento della spesa se i lavori saranno eseguiti entro il 31 dicembre 1923 e ciò per effetto dell'articolo 34 del Regio decreto 23 settembre 1920, n.1315, che sopra ho già citato.

Il Ministero dei lavori pubblici ritiene in tal modo siano state effettivamente migliorate di molto le condizioni per poter ricostruire o riparare le chiese indispensabili al culto ed allo stato attuale, in considerazione dei gravi oneri finanziari assunti, non crede di poter prender in istudio la possibilità di nuovi ed ulteriori beneficî, che aggraverebbero in misura ancora maggiore gli ingenti obblighi assunti per lenire i danni di ogni specie subiti dalle popolazioni tanto del Mugello e della Romagna Toscana come delle altre regioni devastate dal terremoto. Il sottosegretario di Stato Bertini.

